



Università degli Studi di Messina

Regolamento in merito all'attività di indirizzo politico e all'attività amministrativo-gestionale

(Emanato con D.R. n. 1234 del 06 Giugno 2016)

Art. 1. Finalità e principi fondamentali dell'Organizzazione amministrativa.

1. L'attività amministrativa dell'Università è diretta ad assicurare il perseguimento dei fini istituzionali, nel rispetto dei principi di imparzialità, efficienza ed efficacia. In particolare, i processi amministrativo-contabili si ispirano ai criteri di legalità, trasparenza, semplificazione ed economicità e tendono alla responsabilizzazione degli operatori universitari nella gestione delle risorse.
2. L'organizzazione universitaria fa propri i principi della distinzione tra direzione politica e direzione amministrativa, entrambe chiamate, tuttavia, ad agire sinergicamente, nei termini stabiliti dalla normativa vigente e nel rispetto dei rispettivi ruoli in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo al servizio del pubblico interesse.
3. La direzione politica compete agli organi di governo dell'Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Rettore) e, nei limiti delle rispettive competenze, agli organi decisionali dei Dipartimenti e delle strutture autonome di supporto per la didattica e la ricerca.
4. Gli atti di organizzazione generale sono assunti dal Rettore, di concerto con il Direttore generale, sentito il Senato Accademico e in coerenza con gli obiettivi strategici approvati dal Consiglio di Amministrazione, mediante specifici regolamenti, singoli provvedimenti o disposizioni, di volta in volta emanati. Gli atti amministrativi sono, di norma, predisposti secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di dematerializzazione e documento informatico.
5. La direzione tecnico-amministrativa compete al Direttore Generale coadiuvato dal sistema organizzativo dell'Amministrazione, fatta eccezione per le attività direttamente riconducibili alla didattica e/o alla ricerca scientifica che non riguardano procedimenti amministrativi.

Art. 2 Finalità e limiti del presente regolamento

Il presente Regolamento individua e disciplina le specifiche competenze politiche ed amministrative (e le correlate modalità operative) degli organi istituzionali di vertice di cui al precedente art. 1, e delle loro articolazioni, responsabili del corretto ed efficiente funzionamento del sistema amministrativo-gestionale dell'Università, ai sensi dello Statuto di autonomia dell'Ateneo e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 3 Prerogative delle Strutture gestionali

a) dell'Amministrazione centrale.

1. La Struttura gestionale dell'Amministrazione centrale è dotata di autonomia gestionale, amministrativa e di spesa e opera nell'ambito del budget assegnato per il funzionamento dei vari servizi del sistema universitario.

2. La relativa gestione è attribuita al Direttore Generale che, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, può delegare parte delle proprie competenze ai Dipartimenti Amministrativi, cui sono preposti i dirigenti dell'Ateneo, individuati nell'ambito dell'organizzazione adottata secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione. Ai predetti Dipartimenti sono preposti dirigenti di ruolo o altri soggetti ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

b) delle Strutture decentrate

1. I processi amministrativi di supporto al funzionamento delle strutture autonome preposte alle attività didattiche e di ricerca sono gestiti direttamente dalle stesse strutture, fatto salvo il ruolo di coordinamento generale assicurato dalla Direzione Generale, nel quadro delle norme statutarie e regolamentari e delle determinazioni del Consiglio di amministrazione. La responsabilità dell'attività amministrativa delle Strutture gestionali autonome (dipartimenti, centri etc.) è assunta, nel rispetto delle direttive dei competenti organi decisionali, dal Responsabile della struttura nonché dal Segretario amministrativo designato dal Direttore Generale, sentito il Responsabile.

Art. 4. Articolazione delle competenze tra gli organi preposti all'attività gestionale dell'Ateneo

1) con valenze politico-programmatorie.

A) Consiglio di Amministrazione

Attengono al Consiglio di Amministrazione le seguenti funzioni:

a) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, il documento di programmazione triennale;

b) approvare, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico, i documenti contabili di sintesi pubblici previsionali, annuali e pluriennali, e consuntivi predisposti dal Direttore Generale;

c) vigilare sulla sostenibilità finanziaria dell'attività dell'Ateneo;

d) approvare la programmazione del personale;

e) approvare le variazioni ai documenti contabili di previsione;

- f) ripartire le risorse del bilancio tra l'Amministrazione Centrale, i Dipartimenti e le altre Strutture gestionali sulla base di criteri indicati dal Senato Accademico, in coerenza con il piano pluriennale di sviluppo ed i piani annuali delle attività, garantendo l'armonia tra gli obiettivi previsti dal Piano strategico e quelli legati all'attività istituzionale dell'Ateneo nonché la coerenza fra il ciclo di programmazione strategica e il ciclo di programmazione finanziaria;
- g) esercitare il controllo preventivo di compatibilità finanziaria sui provvedimenti concernenti il reclutamento ed il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo, la acquisizione e la gestione del patrimonio edilizio e dei beni inventariabili dell'Ateneo; l'affidamento di lavori, forniture e servizi; donazioni, transazioni e convenzioni dell'Ateneo;
- h) stabilire i limiti di spesa dei diversi organi e Strutture gestionali dell'Ateneo;
- i) deliberare in ordine ai provvedimenti e agli atti negoziali che comportino entrate o spese o, comunque, incidano sul patrimonio dell'Università, salvo diverse espresse attribuzioni dello Statuto, del Regolamento Generale o del presente Regolamento ad altri organi;
- l) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dal Regolamento Generale.

B) Senato Accademico

Attengono al Senato Accademico le seguenti funzioni:

- a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
- b) esprimere parere obbligatorio in merito alla programmazione triennale dell'Università, nonché alla programmazione del personale;
- c) proporre l'offerta formativa annuale e, sulla base della programmazione triennale dell'Università, programmi e progetti annuali, generali o settoriali, inerenti all'attività didattica e di ricerca;
- d) esprimere parere obbligatorio sulla istituzione o soppressione di corsi di studio, sedi decentrate di attività didattica, Dipartimenti e Centri interdipartimentali, Strutture interdipartimentali di raccordo, scuole ed altre strutture didattiche e scientifiche;
- e) esprimere parere obbligatorio sul Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e sul Bilancio Unico di Ateneo di esercizio.

Sono inoltre sottoposti alla deliberazione del Senato accademico:

- a) la definizione dei criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie e del personale docente tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio;
- b) la proposta di ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario tra i Dipartimenti, secondo i criteri di cui alla precedente lett. a);
- c) la proposta di attribuzione di assegni di ricerca, borse di studio e altre provvidenze;
- d) la determinazione dei criteri di ripartizione dei contributi destinati alla ricerca;
- e) l'approvazione con le modalità previste dal presente Statuto, previo parere del Consiglio di Amministrazione, del regolamento generale e, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, delle modifiche allo Statuto stesso, del codice etico, del regolamento didattico di Ateneo, nonché dei restanti regolamenti di Ateneo, dei regolamenti dei Dipartimenti, delle Strutture

interdipartimentali di raccordo e delle altre strutture didattiche e scientifiche in materia di didattica e di ricerca;

C) Il Rettore.

Compete al Rettore:

- a) proporre al Consiglio di Amministrazione, di concerto con il Direttore Generale, il documento di programmazione triennale, previo parere del Senato Accademico;
- b) predisporre la relazione annuale sulla gestione, sia in fase previsionale che consuntiva;
- c) presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e previo parere del Collegio dei revisori dei conti, la proposta di bilancio di previsione e del conto consuntivo predisposta dal Direttore Generale;
- d) vigilare sulla realizzazione dei progetti di interesse generali e qualificati dal Senato accademico strategici per l'Ateneo;
- e) stipulare, ove non sia diversamente prescritto dalla legge e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, contratti e convenzioni tra l'università e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati;
- f) proporre le variazioni ai documenti contabili di previsione;
- g) monitorare, di concerto con il Direttore Generale, l'andamento della gestione economico - patrimoniale;
- h) adottare i provvedimenti concernenti il reclutamento, lo stato giuridico ed economico ed il conferimento di incarichi al personale docente;
- i) adottare, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento dell'Università di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta successiva;
- l) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo nonché di ogni altra finzione che non sia stata espressamente attribuita dallo Statuto e/o dai regolamenti ad altri organi.

2) Con valenza gestionale tecnico-amministrativa.

A) Competenze del Direttore Generale

1. Relativamente allo svolgimento dei processi amministrativi, tecnici e contabili, il Direttore Generale:

- a) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici;
- b) provvede alla gestione finanziaria ed amministrativa e all'organizzazione complessiva delle risorse e del personale tecnico amministrativo;
- c) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi da raggiungere, affidandone la gestione ai dirigenti, ai Segretari Generali, ai Segretari Tecnici o ai responsabili delle unità organizzative e delle unità speciali;

- d) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, esercitandone il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- e) richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
- f) traduce in termini economici, patrimoniali e finanziari le linee strategiche annuali e pluriennali da sottoporre all'approvazione del Rettore e del Consiglio di Amministrazione e predispone, di concerto con il Rettore, unitamente al Dirigente della Ragioneria, il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e pluriennale, il bilancio di Ateneo di esercizio e l'eventuale bilancio consolidato degli enti controllati, in coerenza con le norme vigenti in materia di contabilità economico-patrimoniale delle Università;
- g) elabora, sentito il Rettore, le linee, i criteri e i vincoli per la programmazione annuale e pluriennale per l'area dei servizi tecnico-amministrativi;
- h) adotta i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate destinate, a qualsiasi titolo, all' Ateneo e alle sue Strutture autonome;
- i) monitora, di concerto con il Rettore, l'andamento complessivo della gestione economica finanziaria e patrimoniale;
- l) quale responsabile della gestione dell'Amministrazione Centrale, provvede, nell'ambito del Budget assegnato dal Consiglio di Amministrazione, all'acquisizione di beni e servizi nonché all'affidamento dei lavori secondo quanto di seguito specificato:
 - 1) autonomamente fino al limite fissato dal Consiglio di Amministrazione;
 - 2) previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per le spese eccedenti il superiore importo.
- m) cura la predisposizione e l'aggiornamento del *Piano della Performance*, nella logica della programmazione partecipata, predisponendo contestualmente le schede di programmazione finanziaria relative a ogni area dirigenziale amministrativa, ai Dipartimenti e ai Centri di Servizio Autonomi e contenenti gli obiettivi e gli indicatori di risultato al fine di garantire l'assoluta coerenza fra il ciclo di programmazione strategica ed il ciclo di programmazione finanziaria;
- n) adotta le misure necessarie alla semplificazione dei procedimenti amministrativi ed al loro sollecito svolgimento e vigila sulla pronta e corretta esecuzione delle stesse;
- o) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto e dai Regolamenti.

B) Competenze dei dirigenti

1. Il dirigente collabora con il Direttore Generale, nell'ambito delle competenze attribuite e delle strutture cui è preposto, provvedendo autonomamente alla organizzazione del lavoro finalizzata al raggiungimento degli obiettivi assegnati al dipartimento.
2. Il dirigente è direttamente responsabile, in via esclusiva, della legittimità, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione e dei relativi risultati; adotta i necessari atti e

provvedimenti amministrativi esercitando, secondo le norme e i regolamenti vigenti e nell'ambito delle pertinenti previsioni di spesa, i poteri di gestione finanziaria e amministrativa indispensabili per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi di governo dell'Università, compresa l'adozione, di concerto con il Direttore Generale, di atti e provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

3. Organizza, pertanto, dirige e controlla le risorse umane e strumentali a disposizione, individua i responsabili dei singoli procedimenti amministrativi, verifica periodicamente il carico di lavoro e valuta prestazioni e risultati del personale di pertinenza anche con potere sostitutivo in caso di inerzia dello stesso.

4. Assolve a tutte le altre incombenze demandategli dalla normativa in vigore, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, compresa ogni forma di collaborazione all'incremento della trasparenza dei processi nonché alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti mediante il continuo monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio.

5. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione dei Dipartimenti amministrativi loro affidati secondo le vigenti norme generali; essi collaborano con il Direttore Generale alla conduzione dell'attività amministrativo-gestionale; emettono atti amministrativi e gestionali, nell'osservanza delle rispettive competenze ed organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate al fine di conseguire gli obiettivi loro assegnati, dei quali rimangono responsabili.

6. Ai dirigenti spettano i poteri di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa necessari per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi di governo dell'Università. Essi provvedono, nell'ambito delle risorse allo scopo stanziato in bilancio ed entro i limiti del Budget assegnato dal Direttore Generale, all'acquisizione di beni e servizi nonché all'affidamento dei lavori secondo quanto di seguito specificato:

- a) autonomamente, fino al limite di € 20.000,00;
- b) previa formale autorizzazione del Direttore Generale, per le spese eccedenti l'importo predetto e fino al limite di 40.000 euro.

7. I dirigenti provvedono, inoltre, a verificare periodicamente i carichi di lavoro, la distribuzione di compiti e l'assegnazione di funzioni al personale, accertandosi della produttività degli uffici e valutando l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa riferendo e proponendo al Direttore Generale gli opportuni adeguamenti.